



Prot. n. 836

Ordinanza n. 720

Pescara, 17/07/2009

Oggetto: orari di apertura dei pubblici servizi e locali di intrattenimento.

IL SINDACO

Richiamato il D.L. 23/05/2008 n.92 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”* convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n.125;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 in cui sono state definite le nozioni di incolumità e sicurezza pubblica come segue *“... integrità fisica della popolazione ... e bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;

Richiamato il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007 che impone a *“Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte...”*;

Considerato che per attività di intrattenimento si intendono anche quelle autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS e che *“... non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.”* così come richiamato nella lettera a) del comma 98 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 *“Disciplina ed indirizzi generali per il settore commercio”*;

Ritenute pertanto ancora attuali le esigenze di interesse pubblico con la conseguente necessità di intervenire in tal senso, tenendo presente anche le esigenze dei vari operatori economici, facoltà data tra l'altro ai comuni anche dalla citata Legge Regionale n. 11/2008 anche con l'intento di prevenire e monitorare le situazioni sopradescritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo atti alla sorveglianza e la repressione di eventuali violazioni;

Considerato che pervengono costantemente, da parte di operatori economici e di consumatori, segnalazioni e proposte operative, oggetto di opportune valutazioni ed approfondimenti;

Considerato che in precedenti riunioni del Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica, è emersa la necessità di incentivare i gestori dei citati locali di intrattenimento a munirsi di sistemi di videosorveglianza interna a circuito chiuso, a titolo di deterrente atto a scoraggiare eventuali attività illecite svolte dagli avventori all'interno dei locali, nonché promuovere autonomamente con l'ausilio di almeno due operatori per ogni locale, attività volte a garantire la sorveglianza e la sicurezza dei locali stessi nonché del contesto urbano circostante;



Ritenuto comunque che tali obblighi, già disposti con la precedente ordinanza n. 605 del 17/07/2009, sono comunque da considerarsi valevoli solo per *“tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,...”* i quali son tenuti ad *“... interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte...”* così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007;

Richiamata pertanto la precedente ordinanza n. 605 del 17/07/2009;

Visto l'art. 54, commi 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 92/2008;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 225 del 05/03/2009 e n. 241 del 12/03/2008,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 15 maggio 2010:

1. che tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli privati, attività di esercizio di sale da ballo, discoteche, locali notturni e di stabilimenti balneari che effettuano attività di intrattenimento, nei termini così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, come anche citato in premessa, devono chiudere la propria attività entro le ore 04,00 relativamente alle giornate del sabato (notte tra venerdì e sabato) e della domenica (notte tra sabato e domenica), ed entro le ore 03,00 relativamente a tutte le altre giornate della settimana, cioè dal lunedì (notte tra domenica e lunedì) al venerdì (notte tra giovedì e venerdì);

2. a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali ed anche ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, nonché a tutti i titolari di attività di intrattenimento o spettacolo, così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, e più volte specificati in premessa, il divieto di vendita per asporto di bevande dalle ore 23.30 fino alla chiusura degli esercizi, direttamente con contenitori di vetro (bottiglie o simili);

3. a tutti i titolari di esercizi di qualsiasi genere, così come richiamati nel comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, così come definiti in premessa, di essere dotati di propri dispositivi di videosorveglianza a circuito chiuso che prevedano la registrazione e la conservazione delle immagini per le successive 48 ore, installati secondo la vigente normativa, oltre all'ausilio di almeno due operatori per ognuno delle predette tipologie di locale, al fine di garantire attività di sorveglianza e sicurezza dei locali stessi e del contesto urbano circostante;

DISPONE



- che le violazioni alle disposizioni di cui sopra siano punite con una sanzione pecuniaria pari a € 300,00 , fatte salve diverse e/o maggiori sanzioni derivanti dalla L. n. 160/2007, dalla L.R. n. 11/2008 e dalla disciplina degli orari delle attività economiche di cui alla deliberazione di G.C. n. 241 del 12/03/2009;
- che nel caso di recidiva, cioè commissione di due violazioni dei punti 1, 2 e 3 (periodo di riferimento: cinque anni successivi alla prima violazione), si applicherà la sanzione accessoria commisurata nella sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni ad un massimo di trenta giorni;
- che la presente ordinanza sarà esecutiva il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio e avrà validità fino al 15/05/2010 e verrà divulgata mediante la distribuzione alla stampa locale nonché sul sito internet del Comune di Pescara e del Servizio S.U.A.P. comunale;

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutivo; verrà trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale ed alle Circoscrizioni Comunali;

A V V I S A

che avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al TAR Abruzzo Sezione di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Copia della presente ordinanza viene inviata:

- all'Ufficio Messaggi Notificatori
- all'albo Pretorio
- all'Ufficio Stampa
- al Servizio S.U.A.P.

Il Sindaco
Luigi Albore Mascia